

# **Regolamento dell'affidamento di lavori mediante Cottimo - Appalto**

Il presente regolamento, composto da n.23 articoli, è stato approvato  
dal consiglio comunale il 30-12-2003 con atto n. 77

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Giuseppe CATALFAMO

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il 02-02-2004

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Giuseppe CATALFAMO

Regolamento sulle modalità di affidamento  
di lavori mediante cottimo - appalto

## **TITOLO PRIMO**

### **PRINCIPI E COMPENTENZE**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria e

della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7, così come modificata dalla L.R. 19 maggio 2003, n. 7, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il " Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario ", disciplina:

- la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo – appalto;
  - la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti;
  - le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo – appalto.
- 
- precisa, inoltre, in conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'ente per l'esecuzione dei lavori affidati mediante cottimo - appalto.

## **Articolo 2**

### **Principi generali**

Ai fini del presente regolamento, nell'attività' negoziale per l'affidamento di lavori mediante cottimo - appalto, si possono distinguere tre fasi procedimentali:

1. la fase della scelta del contraente;
2. la fase della stipula del contratto;
3. la fase dell'esecuzione del contratto.

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio, degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.e degli altri strumenti programmatori.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Sono norme di riferimento per i lavori pubblici la L.R. 2 agosto 2002, n.7 e s.m. i; la legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo recepito con la L.R. 7/02 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa L.R 7/02 e s.m.i..

### **Articolo 3**

#### **Competenze e responsabilità**

Anche in materia negoziale mediante cottimo - appalto, le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e di indirizzo. La definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Al responsabile del procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

### **Articolo 4**

#### **Limitazioni**

Il cottimo - appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro oltre IVA.

Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati mediante cottimo - appalto ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

### **Articolo 5**

#### **Competenze del sindaco**

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario e dei

dipendenti.

Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, su richiesta del responsabile del procedimento e previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo - appalto mediante gare informali per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Nella sua qualità di organo esecutivo, come precisato nello statuto comunale, adotta i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02 e s.m.i.

Rientrano nella competenza del sindaco, nella sua funzione di organo esecutivo, anche i provvedimenti relativi agli incarichi fiduciari di responsabile del procedimento e per le prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 17 bis della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02 e s.m.i.

## **Articolo 6**

### **Competenze del R.U.P. per il cottimo - appalto**

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo avere espresso, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e s.m.i., il parere in linea tecnica sui progetti inclusi nell'elenco annuale del piano triennale o sui progetti di manutenzione ordinaria, segnala al sindaco l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo - appalto regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e modificato dalla L.R. 7/03.

Sulla segnalazione del R.U.P, l'ufficio di ragioneria appone il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria.

La relativa determinazione del sindaco è comunicata al R.U.P. e al dirigente competente dell'espletamento della procedura di affidamento del cottimo - appalto .

## **Articolo 7**

### **Competenze del dirigente**

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo - appalto, su cui l'ufficio di ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria, il dirigente a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'articolo 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo - appalto.

Compete al dirigente, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidati e nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione del progetto, che assumendo il carattere di provvedimento a contrattare, nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condizioni, ecc.;

- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo, alla durata della prestazione di quanto previsto dal regolamento dei contratti;

- le modalità di scelta del contraente;

- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà.

Diventa esecutiva detta determinazione, il dirigente procede all'espletamento della gara informale, come disciplinata nel successivo titolo.

Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione.

## **TITOLO SECONDO**

### **ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA**

#### **Articolo 8**

##### **Istituzione dell'albo**

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Castell'Umberto per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e modificato dalla L.R. 7/03.

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo - appalto per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.

#### **Articolo 9**

##### **Iscrizione all'albo**

Sono iscritte, su istanza, all'albo le imprese aventi sede legale nel territorio del Comune di Castell'Umberto:

- a) *imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A,*
- b) *imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da almeno due anni ;*
- c) *imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno due anni;*
- d) *imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A.*

I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie risultanti dall'attestazione SOA.

I richiedenti di cui alle lettere b) e c) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dai certificati prodotti.

I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della CCIAA, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.

## **Articolo 10**

### **Istanza di iscrizione**

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare all'ufficio preposto di questo comune, entro la data prevista dal bando, apposita domanda, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare l'impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione **ed attestare:**

- a) di essere in possesso della capacità di contrarre con la P.A.;
- b) la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all'art. 4 del D. Leg.vo 8 agosto 1994, n. 490;
- c) la non sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
- d) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici;
- f) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- g) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

## **Articolo 11**

### **Documentazione da allegare all'istanza**

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti:

1) attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n.34/2000, regolarmente autorizzata, per le ditte che si qualificano ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta, oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per coloro che intendono far valere detta iscrizione;

2) per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 12**

### **Procedura per l'iscrizione**

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile dell'ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 10, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle

imprese da inserire nell'albo.

Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo 13, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 10, che provvederà alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e alla trasmissione al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al Segretario Comunale, all'Ufficio Contratti, all'U.R.P..

L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nel bando che pubblicizzerà l'istituzione dell'albo e la sua prima compilazione.

### **OPPURE**

L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le indicazioni di corrispondenza riportate nella deliberazione del Consiglio dell'Autorità dei LL.PP. n.165 del 11.06.2003.

Le categorie saranno predeterminate e rese note nel bando che pubblicizzerà l'istituzione dell'albo e la sua prima compilazione.

## **Articolo 13**

### **Effetto dell'iscrizione all'albo**

L'iscrizione all'albo ha effetto quinquennale.

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per gli aggiornamenti si applica, per le parti compatibili, la procedura di cui al precedente articolo.

Le imprese già iscritte non sono tenute, in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art.15 del presente regolamento.

## **Articolo 14**

### **Sospensione dall'albo**

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423;
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.13.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5), e 6) determina la durata della sospensione.

## **Articolo 15**

### **Cancellazione dall'albo**

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- 2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo;
- 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- 5) domanda di cancellazione all'albo;
- 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2), e 3) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

## **Articolo 16**

### **Procedimenti per la sospensione o cancellazione**

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 14 e 15 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Il responsabile dell'ufficio preposto provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) i fatti e gli addebiti contestati;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine per poter presentare deduzioni;
- f) il termine per la conclusione del procedimento;
- g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione con un provvedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

## **Articolo 17**

### **Partecipazione alle gare ufficiose**

Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il dirigente dell'ufficio interessato, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata e/o notifica contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

Se nell'albo siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del comune di Castell'Umberto.

Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo – appalto da affidare, il responsabile dell'ufficio interessato deve formulare ad almeno 5 (cinque) di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata e/o notifica.

L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo – appalto da parte di questo Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

## **Articolo 18**

### **Contenuto dell'avviso di informazione**

L'avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

- a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
- b) Luogo di esecuzione;
- c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;
- d).Modalità di finanziamento e di pagamento;
- e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione;
- f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;
- g) Data, ora e luogo della loro apertura;
- h) Condizioni e requisiti per poter partecipare;
- i) Documenti da presentare e relativa modalità;
- l) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;
- m) Data di pubblicazione del bando di gara.

## **Articolo 19**

### **Requisiti per partecipare alle gare officiose**

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente:

- *possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A. per i lavori da eseguire;*
- *iscrizione all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da almeno due anni per i lavori da eseguire;*
- *iscrizione al registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione e lavoro, da almeno due anni per i lavori da eseguire;*
- *iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), a condizione che abbiano eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di importo non inferiore al 50% dell'importo del contratto da stipulare.*

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e s.m.i., debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano avuto affidati lavori per importo complessivo superiore a 150.000 Euro.

## **Articolo 20**

### **Criterio di aggiudicazione**

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto , previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

## **TITOLO TERZO**

### **NORME FINALI**

#### **Articolo 21**

##### **Rinvio**

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale.

Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate le norme dei relativi regolamenti.

Per le forme contrattuali si applicano le disposizioni del vigente regolamento dei contratti.

Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo statuto comunale.

#### **Articolo 22**

##### **Pubblicità**

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

## **Articolo 23**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività del relativo atto deliberativo.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.